

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 59**

Riunione del 15 LUGLIO 2009

**48.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

**- BRUNO MICCHELI - allenatore**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Vice Presidente  
- Avv. Antonio Amato - Componente  
- Avv. Claudio Zander - Componente

^^^^^^^^^^^^^^

In data 11.06.2009 la Procura Federale deferiva a questa Commissione MICCHELI Bruno – allenatore della squadra femminile di prima divisione della Prometeo Monteverde A.P.D. – e, in relazione a tale deferimento, questa Commissione disponeva la convocazione dell'incolpato per aver tenuto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. artt. 17, 3° comma dello Statuto FIPAV e 19, 2° comma R.A.T. un grave e reiterato comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di: a) Vanessa Lepone (tesserata), che minacciava con l'espressione "*ti do una pizza in faccia che i tuoi genitori non ti hanno mai dato*", percuoteva con una spinta facendola rovinare addosso ad una trave, nonché ingiuriava con insulti e gesti volgari, in particolare, sputandole addosso; b) Giovanna Marchesini (tesserata), che stratonava afferrandola per i polsi nonché ingiuriava con insulti e gesti volgari, in particolare, sputandole addosso; c) Alessia Sed o Piazza (tesserata) che stratonava afferrandola per i polsi, nonché ingiuriava con insulti e gesti volgari, in particolare, sputandole addosso.

All'esito dell'istruttoria ritiene questa Commissione accertata la responsabilità disciplinare del Miccheli Bruno.

./.

Si deve preliminarmente evidenziare la circostanza che l'odierno procedimento è scaturito, non già dalla denuncia delle sopradette parti lese, bensì dalla richiesta dello stesso presidente del sodalizio che con lettera raccomandata pervenuta alla procura Federale il 26 marzo 2009 chiedeva che nei confronti del Miccheli venissero adottati i provvedimenti più opportuni, non ritenendo i comportamenti del medesimo *“adeguati né allo sport in sé, ne tanto meno al ruolo di educatore che un allenatore riveste”*.

Alla lettera erano allegate non solo le dichiarazioni sottoscritte dalle tre parti lese, ma anche quelle di altre sette atlete presenti ai fatti.

Tali dichiarazioni, - che il Miccheli non ha contestato quanto alla loro autentica provenienza, - si devono considerare attendibili e concordanti. Esse provano l'accadimento dei fatti come sopra contestati fondando così la responsabilità disciplinare dell'odierno incolpato.

Questi, dal canto suo, davanti a codesta Commissione, ha parzialmente ammesso l'addebito, affermando tuttavia di non essere mai passato alle vie di fatto e di non aver sputato addosso alle atlete.

Il Miccheli si riportava alla difese svolte nella sua memoria difensiva e dichiarava inoltre di essere stato a sua volta offeso dall'atteggiamento delle atlete. In particolare, da quello della Lepone, che, allenando a sua volta la squadra di seconda divisione nell'orario immediatamente antecedente, avrebbe ritardato l'inizio dell'allenamento del *team* allenato dall'incolpato, di cui pure la medesima faceva parte come atleta, suscitando, in questo modo, il risentimento del Miccheli. Ritiene questa Commissione che anche a dar credito a tali ultime affermazioni difensive, il comportamento illecito del Miccheli non potrebbe dirsi attenuato, né tantomeno giustificato.

./.

Effettivamente, l'attenuante di cui all'art. 51, comma 1, lett. a) del regolamento Giurisdizionale - (*l'aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui*) – può assai difficilmente trovare applicazione al di fuori di contesti quali quelli che possono scaturire dalla degenerazione dell'accesso agonismo che anima sovente gli incontri sportivi.

In ogni caso, se in tali evenienze può essere attenuata la condotta illecitamente sportiva posta in essere degli atleti in campo, in nessun caso l'attenuante in questione può trovare applicazione nei confronti di un analogo comportamento dell'allenatore, che è sempre tenuto alla massima correttezza e autocontrollo in modo da non farsi mai coinvolgere nelle sopradette degenerazioni agonistiche.

L'allenatore è in effetti un educatore e come tale deve sempre comportarsi dando esempio di *fairplay* anche quando gli animi degli atleti in campo sono esasperati dalla forte carica agonistica.

Comunque, si ribadisce, l'invocata applicazione della suddetta attenuante non può trovare qui applicazione in ragione del fatto che gli eventi si sono verificati al di fuori della disputazione di una gara sportiva.

Il comportamento processuale dell'incolpato giustifica invece il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 51, comma 2, del regolamento Giurisdizionale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante, ritenuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato, dispone applicarsi a Miccheli Bruno la sanzione della sospensione dalle attività federali per mesi due e giorni venti. fino al 15 ottobre 2009.

Affisso il 24 luglio 2009

IL PRESIDENTE  
Avv. Costanza Acciai

